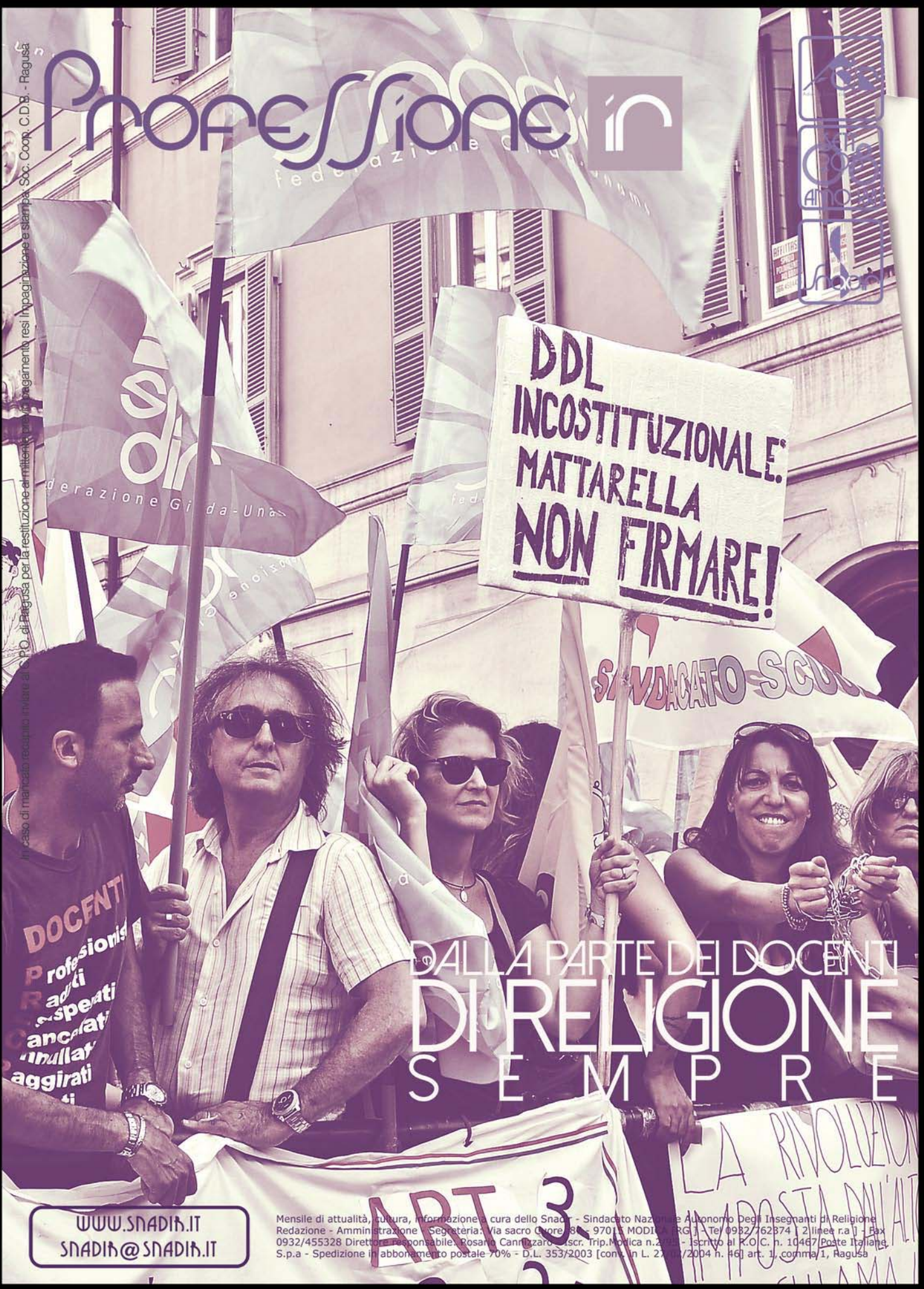


In caso di mancato recapito inviare al C.P.O. di Ragusa per la restituzione al mittente, previa pagamento resi in paginazione e stampa. Soc. Coop. C.D.B. - Ragusa

Professione in

federazione C.D.B. - Ragusa



DALLA PARTE DEI DOCENTI
DI RELIGIONE
S E M P R E

WWW.SNADIR.IT
SNADIR@SNADIR.IT

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello Snadir - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
Redazione - Amministrazione - Segreteria: Via sacro Cuore, 81 - 97013 MODICA (RG) - Tel. 0932/762874 - 2 linee r.a. - Fax 0932/455328. Direttore Responsabile: Rosario Canfuzaro - Iscr. Trip. Modica n. 2/25 - Iscritto al R.O.C. n. 10467 Poste Italiane
S.p.a - Spedizione in abbonamento postale 70% - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Ragusa

SOMMARIO

ANNO XXI
NUMERO 8
Settembre 2015

Mensile di attualità, cultura, informazione
a cura dello Snadir

Spedizione
In abbonamento postale

Direttore
Orazio Ruscica

Direttore responsabile
Rosario Cannizzaro

Coordinatore redazionale
Domenico Pisana

Progetto grafico
Giuseppe Ruscica

Hanno collaborato
Ernesto Soccava, Giuseppe Favilla,
Claudio Guidobaldi, Enrico Vaglieri,
Enrica Brachi

Direzione, Redazione, Amministrazione
Via Sacro Cuore, 87,
97015 MODICA (RG)
Tel. 0932/762374
Fax 0932/455328 Internet:
www.snadir.it
Posta elettronica: snadir@snadir.it

AMI Snadir
E' presente nel sito <http://www.snadir.it>
l'applicazione gratuita dello Snadir
(AMI) per ricevere in modo costante e
veloce news di attualità, cultura e
informazione sindacale

Impaginazione e stampa
Soc. Coop. CDB - RAGUSA
Chiuso in tipografia il 25/09/2015

Associato all'
USPI
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA



EDITORIALE

1. Dalla parte dei docenti di religione... sempre!

di Orazio Ruscica

ATTIVITA' SINDACALE E TERRITORIO

2. Introduzione ad una lettura della legge 107/2015 (commi 1-15)
sulla cosiddetta "Buona scuola"

di Ernesto Soccava

4. Assunzione docenti di religione

di Orazio Ruscica

Due sentenze del Giudice del Lavoro di Torino ribadiscono
l'ingiusta condizione di precariato degli insegnanti di religione
E il loro diritto ad un risarcimento pari a quindici mensilità

5. Incaricati annuali... l'annosa questione!

di Giuseppe Favilla

6. Maggiorazione contributiva per pensionamento anticipato
e incremento del rateo pensionistico

di Claudio Guidobaldi

7. Automazione dei contratti degli incaricati annuali di religione

SCUOLA E SOCIETA'

8. Riparte la scuola tra caos ed incertezze
miglioriamo, almeno, la relazione educativa!

di Domenico Pisana

10. Il ruolo e il valore di emozioni e corporeità nella relazione educativa
di Enrica Brachi

12. La questione del gender non può essere ridotta all'ideologia gender
di Enrico Vaglieri



DALLA PARTE DEI DOCENTI DI RELIGIONE... SEMPRE!

di Orazio Ruscica*

Il nuovo anno scolastico si è aperto con una buona notizia per i docenti di religione che sono stati nominati negli anni precedenti Vicari dei Dirigenti scolastici. La nota Miur prot. 1875 del 3 settembre scorso - nelle more del completamento della Fase C del Piano di assunzione previsto dalla riforma scolastica - ha autorizzato i Dirigenti scolastici a nominare i Vicari con la precedente modalità. Anche i docenti di religione, dunque, possono essere riconfermati nella funzione di Vicari e saranno sostituiti con un altro docente di religione proposto dall'ufficio scuola della diocesi. Ovviamente nella successiva Fase C, l'istituzione scolastica interessata avrà per l'anno scolastico in corso un posto di ruolo in meno nell'organico dell'autonomia (Nota prot. 29315 del 10 settembre 2015).

Questa notizia ci fa intravedere che l'organico dell'autonomia, di cui al comma 63 della legge 197/2015, comprende anche l'insegnamento della religione; diversamente si verificherebbe - come abbiamo più volte segnalato nelle sedi istituzionali - una violazione degli accordi Concordatari (legge 121/1985). Se l'insegnamento della religione è parte dell'organico dell'istituto, allora diventa evidente che sul piano organizzativo, interno alla singola istituzione scolastica, i docenti di religione potranno assumere compiti di collaborazione con il Dirigente scolastico; questi, infatti "..." può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica" (comma 83 art.1 legge 107/2015). I docenti di religione sono, quindi, organicamente strutturali al buon funzionamento delle istituzioni scolastiche. Pertanto, dall'a.s. 2016/2017, essendo l'organico dell'autonomia composto dall'attuale organico di diritto e del prossimo organico Potenziato (Fase C), i docenti di religione potranno, alla pari dei docenti di altre discipline, essere assegnati per il potenziamento dell'offerta formativa di cui all'art.1, comma 7 della legge 107/2015, in particolare per le lettere d), e), h), e l).

Ciò che non si comprende è come sia stato possibile, da parte del Governo, ignorare nel piano straordinario di assunzioni i docenti di religione incaricati annuali, che sono anch'essi precari della scuola statale italiana. La mancata stabilizzazione del loro rapporto di lavoro non può essere risolta con la semplice attribuzione del beneficio della ricostruzione di carriera e degli aumenti biennali convenzionali. E' chiaro che se questo fosse il "giusto compenso" per la mancanza del ruolo, allora non avremmo dovuto avere l'immissione in ruolo derivante dalle disposizioni della legge 186/2003. L'attribuzione dei benefici economici di cui sopra agli incaricati annuali è, dunque, attualmente, "l'unico temperamento rispetto alla mancata stabilizzazione" (Corte Costituzionale). Inoltre, è bene precisare che i predetti benefici

economici sono di natura esclusiva contrattuale (CCNL); infatti l'art. 3, comma 10 della legge 186/2003 stabilisce che ai posti non coperti con contratti di lavoro a tempo indeterminato si provvede con contratti a tempo determinato.

Se il Giudice riconosce la condizione di precario del docente di religione incaricato annuale - dato che il Consiglio di Stato nel 1958 ha equiparato i docenti di religione cattolica agli altri docenti abilitati in virtù dell'idoneità rilasciata dal vescovo competente per territorio, come abilitazione all'insegnamento - vuol dire che occorre superare la condizione di precariato attraverso un piano di assunzione straordinario che dovrà comprendere i posti vacanti e disponibili; se poi il comma 131 dell'art.1 legge 107/2015 (dall'a.s. 2016/2017 i contratti a Tempo Determinato non potranno superare i 36 mesi) dovrà applicarsi anche agli incaricati di religione, allora è chiaro che il piano straordinario di assunzione dovrà avvenire su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto (attualmente circa 11.300 posti).



Saranno i Giudici e, eventualmente, la Corte di Giustizia europea a stabilire se il precario di religione dev'essere necessariamente condannato alla condizione di precariato permanente, oppure dopo il superamento dei 36 mesi essere stabilizzato con l'immissione in ruolo.

Chi sostiene, incomprensibilmente, che gli insegnanti di religione incaricati sono dei precari "strutturali", evidentemente non ha mai sperimentato l'ansia determinata dall'incognita che annualmente pervade l'animo di chi non ha certezza della conferma della cattedra, determinata anche dall'illegittimo frazionamento delle stesse. Questi non coglie lo sconforto causato dal diniego di un mutuo per acquistare o costruire una casa oppure il timore della perdita del posto di lavoro o della riduzione delle ore di insegnamento, per motivi non supportati da solide ragioni.

Un'ultima considerazione: l'incaricato di religione non potrà beneficiare dei 500 euro per ciascun anno scolastico, previsti dal comma 121 dell'art.1 legge 107/2015, in quanto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione è assegnabile soltanto ai docenti di ruolo. E' un altro elemento che fa emergere l'ingiusta disparità di trattamento degli incaricati annuali di religione rispetto ai loro colleghi di ruolo: la formazione dovrebbe essere un diritto di tutti.

Quello degli incaricati annuali di religione è uno status giuridico da tutelare giorno per giorno, nella prospettiva di accrescere la dignità professionale di questi insegnanti e non in quella di mortificarne le legittime aspirazioni ad un lavoro più garantito.

Si apre un anno scolastico di rilevanti cambiamenti: in questo nuovo strutturarsi della scuola italiana lo Snadir sarà presente, come sempre, per dare voce a tutti gli insegnanti di religione.



INTRODUZIONE AD UNA LETTURA DELLA LEGGE 107/2015 (COMMI 1-15) SULLA COSIDDETTA "BUONA SCUOLA"

di Ernesto Soccavo*

Il 16 luglio è entrata in vigore la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) sovrapponendosi alle contestazioni del mondo della scuola che rimangono ancora forti e inascoltate. Contro questa legge si prospetta un referendum abrogativo che tuttavia, al momento, è sollecitato da una serie di comitati promotori non coordinati tra loro: una situazione che non aiuta a focalizzare contenuti, tempi e obiettivi.

Proviamo ad avviare una lettura della legge 107 che, in ogni caso, volenti o nolenti, ci imporrà da subito una visione diversa della scuola, nel suo assetto organizzativo e didattico.

E' una lettura non facile, tenuto conto della struttura del testo, per cui solo progressivamente sarà possibile focalizzare singole aree tematiche.

Il comma 1 indica gli obiettivi fondamentali: la legge mira ad "... affermare il ruolo centrale della scuola (...) e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, (...) per

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza



za attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini (...)". Per perseguire tali obiettivi lo strumento è la "piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche".

Queste ultime effettuano la programmazione, su base triennale, dell'offerta formativa finalizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze. Il piano triennale, elaborato dal Collegio docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto, da redigere entro ottobre (ma rivedibile annualmente), deve contenere anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrati-

vo, tecnico e ausiliario.

Viene affermata la necessità di forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa, come previste dal Regolamento di

cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in particolare attraverso: a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. E' evidente che ci si addentra in una dimensione dell'autonomia didattica ed organizzativa solo in parte già attuata e pertanto, in buona parte,

da sperimentare per la prima volta.

Tutto ciò andrà realizzato soprattutto con l'apporto dei docenti dell'organico dell'autonomia il cui fabbisogno sarà individuato dalle singole istituzioni scolastiche. Tali docenti *"concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento"* (commi 5 e 7). Nell'organico dell'autonomia, come sappiamo, non sono compresi gli insegnanti di religione, del tutto esclusi dal Piano di assunzioni. Se il piano triennale dell'offerta formativa includesse, ad esempio, un progetto di integrazione socio-culturale di alunni stranieri gli insegnanti di religione non potrebbero partecipare.

Le istituzioni scolastiche quindi, attraverso l'organico dell'autonomia, devono perseguire gli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (italiano, inglese e ad altre lingue dell'Unione europea); b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza

attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'imprenditorialità; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; f) alfabetizzazione all'arte; g) potenziamento delle

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico; o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.

Gli studenti saranno destinatari anche di iniziative di formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso.

E' evidente, da questa introduzione, che si prospetta l'erogazione di un servizio scolastico con contenuti e tempi più ampi e articolati rispetto a quelli del precedente assetto. Verificheremo a breve se la scuola reggerà l'impatto del cambiamento e, nel medio termine, se questo sarà effettivamente rispondente alle esigenze degli studenti.



discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali; l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo

ASSUNZIONE DOCENTI DI RELIGIONE

Lo Snadir impugnerà la legge 107/2015 al TAR del Lazio contro l'illegittima esclusione dei docenti di religione dal piano di assunzione

Il Governo non ha nessun interesse a stabilizzare gli insegnanti di religione, lasciando trasparire la sua incapacità ad affrontare con serietà e impegno la questione delle assunzioni di tutto il personale scolastico.

Lo Snadir aveva già chiesto al Miur, il 9 luglio scorso, di avviare, assieme alle immismissioni in ruolo dei 36.627 docenti di altre discipline, l'assunzione anche dei docenti di religione, dato che vi sono oltre 4.000 posti disponibili per la copertura del 70% dell'organico di diritto.

Lo Snadir, dopo aver atteso invano delle risposte concrete da parte del Ministro Giannini e del Sottosegretario Faraone, ha deciso di impugnare al TAR del Lazio il Decreto che esclude dal piano straordinario di assunzione i docenti di religione abilitati (che hanno superato il concorso del 2004) e quelli che sono in possesso dei requisiti previsti dalla Corte di Giustizia Europea, cioè dei 36 mesi di servizio.

Sarà impugnato, quindi, il Decreto 767 del 17



luglio 2015 nella parte in cui esclude i docenti di religione dal piano di assunzione e chiesto il rinvio della legge 107/2015 alla Corte Costituzionale, relativamente all'illegittima esclusione degli stessi docenti.

Qualora, si ritenesse necessario si interverrà presso la Corte di Giustizia Europea per denunciare la violazione dei principi sulla stabilizzazione dei lavoratori precari statuiti dalla stessa Corte.

Orazio Ruscica

DUE SENTENZE DEL GIUDICE DEL LAVORO DI TORINO RIBADISCONO L'INGIUSTA CONDIZIONE DI PRECARIATO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE E IL LORO DIRITTO AD UN RISARCIMENTO PARI A QUINDICI MENSILITÀ

Con due sentenze depositate nei giorni scorsi, il Giudice del Lavoro di Torino ribadisce l'ingiusta condizione di precariato degli insegnanti di religione determinata dall'abusivo ricorso alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, anche quando si tratta di posti disponibili e

vacanti.

Pur rilevando il Giudice che, con la legge n. 186/2003 è stata introdotta *“una disciplina speciale”* per il reclutamento dei docenti di religione, tuttavia *“non vi sono significative differenze, sotto il profilo della compatibilità con i principi comunitari, rispetto al sistema*

di reclutamento ordinario del personale scolastico”.

Sulla base di tali argomentazioni il Giudice non ritiene di concedere la riqualificazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato ma riconosce a ciascun ricorrente un risarcimento pari a 15 mensilità.



INCARICATI ANNUALI... L'ANNOSA QUESTIONE!

di Giuseppe Favilla*

La figura dell'incaricato annuale di religione cattolica nasce in relazione alla atipicità dell'insegnamento delineata dal Concordato tra Stato e Chiesa Cattolica del febbraio del 1929, l'incaricato annuale di religione però, verrà messo stretta relazione alla figura professionale degli altri docenti di altre materie in virtù del parere del Consiglio di Stato del 1958, che equiparava i docenti di religione cattolica agli altri docenti abilitati in virtù dell'idoneità rilasciata dal vescovo competente per territorio, come abilitazione all'insegnamento. Per diventare docenti di religione non era richiesto alcun titolo specifico accademico, solo con la revisione concordataria del 25 febbraio del 1984 secondo quanto sancito dall'articolo 9.2, la Repubblica italiana, "riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano", continua ad "assicurare" l'insegnamento della religione cattolica "nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado" si avrà un profilo giuridico più armonico dell'IdRC. Con l'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana (Legge 751/1985) la Conferenza Episcopale si impegnava entro il 1990 affinché tutti i docenti fossero in possesso di titoli adeguati all'Insegnamento della Religione Cattolica. Il 1990, di fatti, è il punto di svolta relativamente alla professionalità dell'Insegnante di Religione¹. Lo stesso riconoscimento economico è legato al possesso del titolo. I docenti senza titoli di qualificazione professionale, potevano conservare il posto di lavoro, ma veniva loro congelato lo stipendio in godimento e non potevano progredire nella carriera finché non avessero ottenuto i titoli adeguati al grado di scuola dove erano in servizio.

Le indicazioni concordatarie (confermate nella Legge n. 824/1930) e della revisione del concordato (confermate nella Legge 751/1985), vengono recepite negli articoli 309 e 310 del D.Lgs. 294/1994, così che si avranno, anche in virtù del D.P.R. 399/1988, due figure di docenti incaricati di religione: incaricati con ricostruzione di carriera, erroneamente identificati con "stabilizzati", pienamente equiparati dal punto di vista economico ai docenti a tempo indeterminato, mentre dal punto di vista giuridico, alcuni diritti sono stati motivi di contenziosi, in parte risolti mediante la CCNL o in via giurisdizionale, altri invece, come per esempio l'accesso ad alcuni concorsi interni all'amministrazione, come il concorso a Preside prima e a Dirigente Scolastico dopo, gli incaricati annuali sono stati costantemente esclusi in quanto docenti a tempo determinato. Mentre l'altra figura di docente incaricata, anche qui erroneamente chiamato "non stabilizzato" rima-

neva (e rimane) con lo stato giuridico dei docenti a tempo determinato, alla stregua di tutti gli altri docenti. Come è noto la differenza di trattamento è soprattutto di tipo economico e prevede la possibilità di usufruire di alcuni diritti, come permessi e tutela dello stato di malattia e maternità, e possono permanere solo in presenza della ricostruzione di carriera (Legge 312/1980), mentre per i docenti senza ricostruzione di carriera, cioè a dire con meno di quattro anni di insegnamento vengono attribuiti scatti biennali pari al 2.5% dello stipendio in godimento². Con la Nuova intesa tra il MIUR e la CEI del 26 giugno 2012, sostanzialmente viene confermato quanto già



in essere nelle precedenti leggi, tranne nel caso dei docenti che sprovvisti di titolo conseguito secondo la precedente Intesa entro l'anno 2012 e/o che non hanno svolto almeno un anno di insegnamento nel quinquennio 2007/2012, vengono equiparati a supplenti temporanei e il loro "incarico" termina con la fine delle lezioni, secondo il grado di

istruzione in cui l'IdR presta servizio (nota Stellacci del novembre 2012), diversamente i vecchi titoli avranno piena validità e continueranno ad assicurare all'IdR con contratto a tempo determinato lo status giuridico, mai abrogato, precedente alla Legge 186/2003.

Con l'avvio del nuovo anno scolastico i Dirigenti Scolastici e la presa di servizio dei nuovi e vecchi insegnanti di religione, dovranno verificare la congruità della documentazione dichiarata nel conferimento dell'incarico o certificato di idoneità. Infatti l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare la congruità del titolo dichiarato dal docente nella modulistica allegata alla presa di servizio, con quanto previsto dalla Legge 751/1985 per i docenti che hanno ottenuto l'incarico antecedente al primo settembre 2007, e i docenti che a partire dal 2007 insegnano con i vecchi titoli e nuovi titoli di qualificazione professionale dell'insegnante di Religione Cattolica. Purtroppo è l'annosa questione alla quale sia l'amministrazione che i docenti incaricati annuali e non sono sottoposti e con la questione dei titoli anche le eventuali ricostruzioni e progressioni di carriera che assicurano, anche in virtù dell'art. 40 commi 5, 6 e 7 del CCNL del 2007, a docenti ormai da lunga data incaricati annuali – il primo ed ultimo concorso, ricordiamo, si è svolto 11 anni fa – il minimo riconoscimento della loro professionalità e della loro dignità di lavoratori.

¹ Cfr M. MADONNA, *Linee di tendenza della recente giurisprudenza amministrativa in tema di status giuridico degli insegnanti di religione cattolica*, in *Il diritto ecclesiastico*, 3-4, 2007, pp. 289-298;

² Cfr A. GIANNI, *Lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica* n. 2, agosto 1998;



MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA PER PENSIONAMENTO ANTICIPATO E INCREMENTO DEL RATEO PENSIONISTICO

di Claudio Guidobaldi*

Il beneficio di maggiorazione contributiva

Ai lavoratori sordomuti ed a coloro i quali è stata certificata l'invalidità superiore al 74%, l'art. 80 c.3 della legge 388/2000 consente di beneficiare, a domanda, di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto. Tale beneficio ha lo scopo di permettere al lavoratore un prepensionamento (fino al limite massimo di cinque anni di anticipazione) e, in taluni casi, un aumento dell'importo della rata della pensione.

Quando si ha diritto al beneficio

Secondo quanto chiarito nella circolare Inps n. 29/2002, il beneficio in questione è applicabile esclusivamente ai lavoratori sordomuti ed agli invalidi civili con percentuale superiore al 74% o assimilabile per le altre invalidità (invalidità di guerra o derivante da causa di servizio). Il computo dei periodi, utili ai fini della contribuzione figurativa, è determinato a partire dalla data apposta sulla certificazione di riconoscimento dell'invalidità (Circolare Inpdap n. 75/2001; Sentenza della Corte di Cassazione n. 9960/2005). Nel caso in cui si registri successivamente un miglioramento delle condizioni di

salute del lavoratore, che comporti una riduzione della percentuale di invalidità richiesta, i contributi figurativi verranno com-

provinciale.

Quando incide sull'importo della pensione

Se tale beneficio permette di



putati al solo periodo valido (Circolare Inpadp 36/2003). Per i lavoratori sordomuti, invece, il computo inizia sempre dalla data di inizio dell'attività lavorativa.

Come si ottiene il beneficio

Per ottenere il beneficio è necessario essere in possesso della certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche preposte all'accertamento delle invalidità civili o dei provvedimenti amministrativi che attestano le altre invalidità. La documentazione dovrà essere trasmessa, per il tramite della scuola di appartenenza, all'Inps e per conoscenza all'Ufficio scolastico

far maturare anticipatamente il diritto alla pensione, altresì è valido per la rideterminazione dell'importo del rateo pensionistico. Tuttavia, la disposizione in questione comporta una maggiorazione dell'importo solo nel caso in cui il lavoratore rientri nel sistema "retributivo" (colui che ha maturato di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995) e, in parte, in quello "misto". Per coloro che rientrano nel sistema "contributivo" (sono quelli che al 31 dicembre 1995 non hanno maturato neppure un anno di contribuzione) il contributo figurativo non inciderà sull'importo della pensione.

AUTOMAZIONE DEI CONTRATTI DEGLI INCARICATI ANNUALI DI RELIGIONE

Indicazioni agli insegnanti di religione incaricati annuali per sollecitare la sottoscrizione dei contratti entro il 31 agosto 2015

Il MIUR, che - assieme al MEF - ha sempre mostrato attenzione al problema e disponibilità a individuare le soluzioni possibili, ha finalmente informatizzato i contratti degli incaricati annuali di religione: tale procedura sarà resa operativa a partire dal 1° settembre 2015; ciò eviterà i ritardi degli scorsi anni nell'erogazione degli stipendi, che saranno invece liquidati entro le regolari scadenze. Inoltre, il MEF - Ministero dell'Economia e Finanza assicurerà un flusso straordinario per garantire agli incaricati di religione la liquidazione dello stipendio del mese di settembre entro le scadenze abituali.

Il sistema (SIDI) prevederà le seguenti tipologie di contratti:

- N05 incarico di religione (docente con ricostruzione di carriera).
- N27 incarico di religione (docente senza ricostruzione di carriera).
- N28 supplenza di religione fino al termine delle lezioni.

I docenti di religione che negli anni scolastici precedenti sono già stati destinatari di altri incarichi di religione manterranno la stessa partita di spesa fissa.

Perché la procedura automatizzata possa essere operativa, i docenti interessati dovranno - tra il 25 agosto e il 1° settembre 2015 - sollecitare la propria istituzione scolastica secondo le seguenti indicazioni:

- 1) Consegnare in segreteria - e richiedere che venga subito protocollata - la lettera di "Assunzione in servizio 2015/2016. Sollecito contratto automatizzato" (pubblicata in calce al presente articolo).
- 2) Consegnare in segreteria - e richiedere che venga subito protocollata - la proposta di nomina della Curia (1).
- 3) Esigere (anche se non fosse pervenuta ancora la proposta di nomina (2) per chi è già incaricato nella stessa istituzione scolastica) che la sottoscrizione del contratto cartaceo venga effettuata entro il 31 agosto p.v. e che questo venga acquisito agli atti della istituzione scolastica, tenendo presente che i docenti di religione a tempo determinato incaricati annuali "sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge" (art. 40, comma 5 del C.C.N.L. 2006/2009).
- 4) Richiedere di allegare ai contratti cartacei una copia conforme della documentazione di rito già presente nel fascicolo personale del docente incaricato annuale, poiché "la validità di tale certificazione viene meno solo per effetto di attribuzione di contratto a tempo indeterminato, in occasione del quale la certificazione dovrà essere riprodotta" (Nota prot. 8550 del 29.08.2013).
- 5) Ribadire che la decorrenza da attribuire ai contratti a tempo determinato relativi all'anno scolastico 2015/2016 è quella del 1° settembre; ovviamente ogni incaricato annuale di religione dovrà prendere effettivo servizio nella propria istituzione scolastica il 1° settembre 2015.
- 6) Esigere che - subito dopo la presa di servizio del 1° settembre - tutti i dati relativi al contratto sottoscritto vengano inseriti immediatamente tramite le nuove funzioni SIDI al nodo Area "Fascicolo Personale Scuola -> Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola -> Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa -> Supplenze brevi, per maternità, indennità di maternità fuori nomina e incarichi di religione", validati e trasmessi telematicamente alla Ragioneria Territoriale.

- 7) Tenere presente che non è sufficiente inserire i dati al SIDI per avere la liquidazione dello stipendio in tempo utile. E' necessario che l'ufficio di segreteria: validi l'operazione con l'account del DS; per fare questo occorre scegliere il profilo "Utente DS", "Rapporto di lavoro/Indennità di maternità in cooperazione applicativa", "Supplenze brevi per maternità Indennità di maternità fuori nomina e Incarichi di religione", "Instaurazione del rapporto di lavoro", "Convalida/Rinvio a segreteria", operare la ricerca anagrafica del docente, selezionare il nominativo e "Validare". Immediatamente dopo l'ufficio di segreteria deve entrare nel SIDI come utente scuola, trasmettere i dati cliccando su "Presa di servizio e Trasmissione a NOIPA".
- 8) Infine, ricordare all'ufficio di segreteria della scuola che il contratto va stampato, firmato e inviato, assieme a tutta la documentazione comprese le variazioni giuridiche, alla Ragioneria di Stato competente.

Considerato quanto sopra, si invitano i docenti interessati ad attivarsi perché gli uffici competenti delle Curie consegnino loro le proposte di nomina PRIMA del 31 agosto; diversamente la procedura di cui sopra non potrà essere messa in atto, il sistema automatizzato non potrà ricevere i contratti entro il 1° settembre e i docenti riceveranno le retribuzioni in ritardo.

La Redazione

MIUR - FAQ Gestione rapporti di lavoro personale scuola in cooperazione applicativa con MEF - FAQ religione

Ti invitiamo a compilare il Form presente al seguente indirizzo <http://www.snadir.it/forms.aspx?tmp=26> al fine di monitorare l'andamento dell'inserimento dei dati nel SIDI relativi al contratto di lavoro automatizzato per gli incaricati annuali di religione, così da segnalare immediatamente al Miur eventuali problematiche ancora non risolte

Lettera di "Assunzione in servizio 2015/2016. Sollecito contratto automatizzato"

Indicazioni agli insegnanti di religione incaricati annuali per sollecitare la sottoscrizione dei contratti entro il 31 agosto 2015

Nota prot. AOODGCASIS 2966 del 1° settembre 2015. Rilascio nuove funzioni SIDI - Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola

Manuale SIDI - Storyline WBT - Corso rivolto personale scuola

Nota prot. 7715 del 28 luglio 2014. Contratti insegnanti di religione cattolica incaricati annuali - anno scolastico 2014-2015

Nota ministeriale prot.AOODGPER0008550 del 29.08.2013. Contratti insegnanti di religione cattolica incaricati annuali - Assunzione in servizio anno scolastico 2013/14

Miur - Nota prot. 7671 del 24 luglio 2013. Dematerializzazione incarichi annuali docenti religione cattolica

Ministero dell'economia e delle finanze - Dag - Prot.7512 del 09.05.2013. Docenti di religione incaricati annuali contratti automatizzati

CM n.399 del 29 settembre 1998. Disposizioni per la liquidazione delle competenze: 1) al personale docente con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie; 2) ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine delle attività didattiche; 3) ai docenti di religione; 4) al personale con contratto a tempo indeterminato (neo-immesso in ruolo)

CCNL 2006/2009, art. 40, comma 5

Nota del Mefprot. 225474 del 13 marzo 1998. Contratto di lavoro dei docenti incaricati dell'insegnamento della religione. Documentazione di rito

Miur: contratti degli incaricati annuali di religione entro il 31 agosto 2014

Miur, i contratti degli incaricati annuali di religione devono essere stipulati entro il 31 agosto 2013

(1) Nelle Regioni dove - ai sensi dell'art. 3 comma 10 della legge 186/2003 - è predisposto il decreto di assegnazione sede e orario di insegnamento, è sufficiente presentarsi a scuola per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

(2) Vedi nota precedente

Snadir - Professione i.r. - 26 agosto 2015



RIPARTE LA SCUOLA TRA CAOS ED INCERTEZZE MIGLIORIAMO, ALMENO, LA RELAZIONE EDUCATIVA!

di Domenico Pisana*

Ha preso il via il nuovo anno scolastico. E' un avvio caldo, confuso, caratterizzato da incertezze e problematiche scaturite da una riforma, come del resto tutte le precedenti, calata sempre dall'alto.

Ma al di là di vinti e vincitori, resto certo un fatto: la scuola, nel suo complesso, vive un momento difficile e di cambiamenti che stanno modificando il processo relazionale tra due delle sue componenti principali: gli studenti e i docenti. Nella scuola di oggi, infatti, l'attività didattica mette sicuramente il docente di fronte a situazioni di gruppi-classe nei quali non sempre il clima è del tutto positivo. A volte, a rendere complessa la gestione dei gruppi allievi è la presenza di studenti che presentano atteggiamenti comportamentali di "sfida", oppure atteggiamenti autoemarginanti, di indifferenza per lo studio, di disimpegno, che rivelano come alla base ci siano "bisogni inespressi".

In situazioni del genere, quali strategie educative il docente può attivare al fine di rendere proficuo un itinerario didattico?

Certamente l'insegnante non può improvvisarsi uno psicologo non avendone le competenze, ma è pur vero che egli può trovare la strada per aiutare quegli studenti che fanno della "sfida" la loro

forza, o quelli che si autoemarginano e si disimpegnano per motivazioni varie.

Non c'è dubbio che l'elemento cruciale in grado di favorire o

educativa assume una dimensione di "stima-calore-propensione", nel senso che si pone con un atteggiamento di fiducia, di comprensione e di incoraggiamento



pregiudicare il processo di apprendimento/insegnamento è l'interazione che si stabilisce in classe non solo tra docente e alunni, ma anche tra gli stessi alunni; interazione che coinvolge molteplici variabili: differenti personalità, atteggiamenti, capacità ed esperienze, nonché diversi stili, modalità e strategie di apprendimento.

Compito del docente è creare il clima idoneo, le condizioni relazionali migliori, non solo per evitare il sorgere di "comportamenti disfunzionali", ma per porre le basi per un apprendimento significativo e duraturo.

Tale clima può essere favorito se il docente nella comunicazione

nei confronti degli allievi, che non significa rinuncia ad un contesto di rigore e di senso del dovere.

Insomma, la prima consapevolezza che il docente dovrebbe acquisire e far acquisire ai suoi allievi è quella di far percepire il gruppo-classe come un "luogo di lavoro per la maturazione comune".

Il gruppo-classe non può essere gestito come un semplice insieme di persone che devono studiare per acquisire conoscenze e ripeterle per non essere bocciati; non può ridursi ad un assemblaggio dove si trovano alunni, ad esempio, poco disponibili a lavorare con gli altri, studenti molto timi-

di che vengono sopraffatti dai più estroversi e non riescono a trovare il modo di esprimere le proprie capacità, etc.. Piuttosto occorre che il docente favorisca e valorizzi la “coesione” del gruppo, la quale dipende dalla soddisfazione dei bisogni, se vogliamo anche psicologici, dei singoli componenti, dalla scelta degli obiettivi, dalla precisazione dei ruoli attesi e attribuiti, dall’atmosfera e dal clima di fiducia, di sincerità, di dialogo, di disponibilità che devono circolare in continuazione nella vita del gruppo-classe. Nella vita di classe occorre, inoltre, far sì che siano eliminate impulsività, aggressività, mania di essere i primi o i più bravi, o, al contrario, eccessiva remissività, accondiscendenza cieca, gregarismo senza cervello; oppure manie di giudicare, di criticare, di condannare, di attribuire la colpa degli insuccessi sempre agli altri, di giocare a scaricabarile, di umiliare gli altri.

Sicuramente sono da evitare facili moralismi o giudizi di condanna senza alcuna interazione dialogica; occorre, invece, cercare di capire le ragioni di certi comportamenti di indifferenza, disimpegno, emarginazione, mancanza di studio, operando un percorso “ricostruttivo” nel quale lo studente possa essere “compreso in sé”, nelle sue motivazioni, un percorso ricostruttivo fondato su “una comunicazione educativa” che valorizzi l’accoglienza e il confronto per arrivare ad una soluzione.

Rispetto poi a casi di studenti che si pongono in modo marginale nella vita didattica e nella relazione con la classe, occorre che il docente sappia aiutare l’allievo a capire se in lui ci sono capacità e potenzialità che possono crescere; deve essere aiutato a diventare “ciò che è”, acquistando stima di sé e alcune sicurezze, quali appartenenza al gruppo, autoconsiderazione ed eteroconsiderazio-

controllo delle proprie emozioni e assunzione di responsabilità.

In questa dinamica relazionale, non c’è dubbio che la scuola chiede oggi al docente una forte “flessibilità”, ossia la capacità di automodifica dell’attività didattica ed educativa, in rapporto alle diverse esigenze e richieste della situazione degli allievi e del contesto socio-culturale in cui operano. L’azione didattica è flessibile se si costruisce in situazione, in risposta, cioè, alle esigenze ed ai prerequisiti degli alunni, ma anche se è in grado di collegare e correlare le situazioni, da cui si parte e in cui si opera, con il traguardo verso cui tendono intenzionalità educativa e l’azione didattica.

La centralità dell’educando richiede la flessibilità necessaria a personalizzare gli interventi educativi e didattici, specie nelle relazioni disfunzionali, nella consapevolezza però che l’allievo è il polo fondamentale dell’intervento educativo, ma non è l’unico: altri poli sono i genitori, i compagni di classe, l’ambiente scolastico. La flessibilità richiede un costante atteggiamento di disponibilità mentale ed affettiva del docente che si traduca nel sapere ascoltare, osservare, capire ciò che è più rispondente alle possibilità di crescita e di sviluppo degli allievi secondo le loro diversità socio-affettive, cognitive e comportamentali. Il successo scolastico non dipende solo dallo studio, ma anche dalla qualità della vita scolastica nel suo insieme e nei suoi processi relazionali a tutti i livelli.



Ma qualora insorgano comportamenti di sfida, quali potrebbero essere gli interventi educativi del docente?

ne fino ad acquisire l’indipendenza dal giudizio degli altri, la capacità di chiedere, porre domande e prendere decisioni,



IL RUOLO E IL VALORE DI EMOZIONI E CORPOREITÀ NELLA RELAZIONE EDUCATIVA

di Enrica Brachi*

“La corporeità è soprattutto comunicazione: è il luogo privilegiato di tutto l’esprimersi della persona; in ogni gesto c’è tutta la mia relazione col mondo, il mio modo di vederlo, di sentirlo, la mia eredità, la mia educazione, il mio ambiente, la mia costituzione psicologica”.

(U. Galimberti)

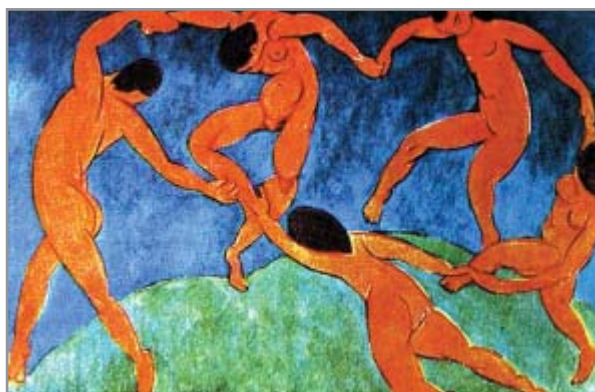
La comunicazione corporea non è un’acquisizione spontanea: si arricchisce attraverso la padronanza delle proprie pulsioni e tensioni, con lo sviluppo dell’intelligenza e del pensiero, con la costituzione di rapporti gratificanti dal punto di vista affettivo, con un’equilibrata maturazione personale. Il corpo non è un insieme di leve e di forze muscolari, ma un “corpo relazionale”.

Dunque non risulta sufficiente una perfetta organizzazione anatomo-fisiologica, ma assolutamente necessario un mondo in cui il corpo si esprima con senso ed una capacità di comprendere ciò che ciascuno dice nel suo esserci: *“Il significato delle mie mani non è nella loro struttura scheletrica, muscolare o nervosa, ma negli oggetti che riesco ad afferrare e in quelli che mi sfuggono; la potenza ambulatoria delle mie gambe non è nella loro posizione anatomica, ma nelle cose che voglio raggiungere e in quelle da cui voglio fuggire; le possibilità del mio sguardo non mi sono indicate dalle leggi dell’ottica, ma dalla prossimità o lontananza delle cose, dalla loro bellezza o dalla loro ripugnanza”.* (U. Galimberti)

Le emozioni sono “risposte totali del corpo”, con

una forte componente di azione, il cui significato letterale è muoversi verso l’esterno. Esse provocano un risveglio fisiologico viscerale in cui entrano in azione tutti i sistemi nervosi: l’autonomo, l’ormonale, il centrale, con una parallela attivazione del sistema motorio.

Il dibattito scientifico sulla loro classificazione è ricco e attuale. C’è chi sostiene la loro universalità ed in particolare P. Ekman ha scoperto che le espressioni facciali per quattro di esse (paura, collera, tristezza, gioia) sono riconosciute in ogni cultura del mondo. Tuttavia la ricerca delle “emozioni primarie” – il blu, il rosso, il giallo del sentimento – dalle quali derivano tutte le mescolanze e sfumature, non trova tutti i ricercatori concordi.



Il consenso sociale prescrive quali sentimenti possono essere esibiti in modo appropriato e quando. Queste “norme di espressione” vengono apprese molto presto. I

bambini imparano quello che vedono fare dagli altri, così nell’educare i sentimenti le emozioni sono al tempo stesso il mezzo e il messaggio.

Noi trasmettiamo e captiamo gli stati d’animo in una continua interazione reciproca, nella quale alcuni incontri si rivelano tossici, altri corroboranti. Le emozioni sono contagiose e la loro orchestrazione può essere impercettibile, perché collegata ad una mimica motoria inconsapevole, che coinvolge l’espressione facciale, i gesti, il tono di voce e altri segnali non verbali dell’emozione. Così si ricrea in se stessi lo stato d’animo dell’altro.

Solitamente l’imitazione dei sentimenti nelle

interazioni quotidiane è estremamente sottile. C'è una sorta di danza, di sincronia che ci accade in continuazione. Raramente le emozioni dell'individuo vengono verbalizzate, molto più spesso esse sono espresse attraverso altri segni.

L'empatia rappresenta una sincronia tra corpi ed una sintonia emozionale che permette di vivere la sensazione di essere riconosciuti e profondamente compresi.

Tuttavia le emozioni, oltre ad essere modelli di reazione (nella teoria transazionale si parla di "copioni di vita", come schemi di risposta emozionale, acquisiti nell'infanzia), organizzano le informazioni. Ogni bambino stimola coloro che lo circondano a reagire in determinati modi e quindi il suo comportamento contribuisce a dar forma al mondo che sta imparando a conoscere. La figura di accudimento media attraverso infiniti piccoli gesti tra la mente del bambino e l'ambiente che lo circonda. Tale mediazione non è solo una semplice "imitazione" (matching), ma secondo Stern diviene una "sintonizzazione" emozionale, che tende con piccole variazioni ad attenuare (ipo-sintonizzazione) o ad

esagerare (iper-sintonizzazione) il livello espressivo del bambino, utilizzando anche risposte "transmodali", che imitano mediante diverse modalità sensoriali.

Il modo in cui i genitori controllano la danza non

verbale determina radicalmente la forma del rapporto del bambino con le proprie emozioni. E' come se lo scolpissero, con incredibile precisione! Infatti la "capacità affettiva" non è affatto innata e la sua acquisizione deve essere agevolata dall'ambiente in cui il bambino viene allevato. Chi si cura del bambino non deve limitarsi a "consolare", ma deve anche fornire lo spazio e il sostegno necessari

allo sviluppo delle corrispondenti capacità autonome. Una madre "sufficientemente buona" (Winnicott) crea una "frustrazione ottimale", che facilita le "gratificazioni differite" (la sostituzione del principio di realtà al principio del piacere) e soprattutto permette lo sviluppo di capacità attive, quali:

1. l'autoregolazione delle emozioni, ossia la capacità di conoscere e gestire in maniera autonoma gli affetti;
2. la capacità di inviare segnali, di comunicare all'altro (possibile solo se l'altro non è già lì), acquisendo il "senso di effettualità". Là dove ciò non si verifica si favorisce "l'impotenza appresa" (Seligman).

Va sottolineato come l'effettualità e l'impotenza sono entrambe una questione corporea nel suo senso più ampio. Spesso i ricercatori sull'infanzia, riferendosi alle sequenze di interazione, usano l'espressione "sguardo reciproco". Ma, per quanto abbastanza preciso, il termine è privo di spessore: non dà neppure un'idea di quanto sia profondo il coinvolgimento del resto del corpo.





LA QUESTIONE DEL GENDER NON PUÒ ESSERE RIDOTTA ALL'IDEOLOGIA GENDER

Una nota dalla Diocesi di Padova cerca di fare chiarezza, oltre le barricate ideologiche, tra bibliografia aggiornata, riflessioni sulla riforma e prudenza sui messaggi allarmistici

di Enrico Vaglieri*

Sulla questione di Gender c'è tanta confusione. Da una parte le ricerche ormai pluridecennali sul condizionamento sociale degli stereotipi di genere, dall'altra frange cattoliche di oltranzisti allarmati e agguerriti, poi ci sono genitori preoccupati e spaventati e insegnanti inferociti contro la Buona scuola, che viene accusata di dare spazio a strane teorie. Finalmente qualcuno ha cercato di fare chiarezza e ora possiamo leggere la nota della diocesi di Padova *La "questione del gender"*, del 18 agosto 2015, firmata da don Lorenzo Celi, che riportiamo qui, che cerca di fare chiarezza (ndr i titoli dei paragrafi sono nostri).

Allarmanti messaggi da parrocchie e dai social network?

In queste ultime settimane abbiamo ricevuto numerose interpellanze da parte di genitori, insegnanti di religione, docenti di altre discipline, parroci e, persino, dirigenti scolastici in ordine alla c.d. "questione del gender", sollecitati da allarmanti messaggi giunti attraverso i social network, scaturiti da incontri organizzati anche a livello parrocchiale nella nostra diocesi e nei territori circostanti. A tal proposito, come Ufficio diocesano di pastorale dell'educazione e della scuola, sentiamo l'esigenza di precisare quanto segue.

La questione gender, una sfida antropologica

1 - La "questione del gender" è alquanto complessa: in essa vengono ricondotte varie teorie frutto dell'elaborazione di diverse correnti di pensiero. Non è dunque corretto esprimersi su di essa senza prima averla conosciuta nella sua totalità, così da poter discernere quanto risponde alla visione antropologica cristiana e quanto invece ad essa si oppone. In quest'ultimo periodo, magistero e teologia si sono impegnati non poco ad approfondire questi aspetti. Ne è nata una pubblicistica di spessore che merita attenzione. A titolo di esempio cito l'agile testo del teologo morale Aristide Fumagalli, *La questione gender, una sfida antropologica*, edito nei mesi scorsi da Queriniana; l'ampio focus contenuto nel numero di gennaio-aprile 2015 della rivista *Studia Patavina della Facoltà teologica del Triveneto*, *Educare alla differenza di genere nella scuola italiana*, con l'apporto di competenti esponenti del mondo

della teologia e della cultura. La rivista *Il Regno* (Attualità 1-2015) ha dedicato alla questione un ampio approfondimento, soprattutto sul piano dello sviluppo storico della questione, dal titolo *Dire la differenza senza ideologie, utile per comprenderne l'evoluzione e gli attuali risvolti culturali, teologici, sociali e pedagogici*. Da ultimo vorrei citare il contributo di Chiara Giaccardi *Non solo ideologia: riappropriamoci del genere*, pubblicato su *Avvenire* del 31 luglio u.s., che offre una equilibrata lettura del tema, sotto tutti i profili.

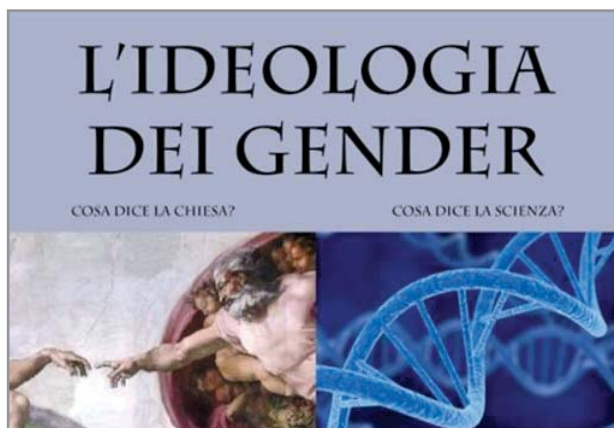
Ampia la proposta anche sul piano della formazione promossa dall'Ufficio diocesano, rivolta in particolare agli Insegnanti di religione: ricordo il corso di aggiornamento inter-diocesano dell'ottobre 2014, *Bibbia e antropologia cristiana*: educare la persona nella sua identità e differenza, dedicato in toto alla questione antropologica a partire dai racconti di Genesi sulla creazione dell'uomo e della donna.

Guardando al prossimo futuro, per i giorni 4-5 settembre, in collaborazione con Il Messaggero di Sant'Antonio, viene proposto un convegno dal titolo *In carne ed ossa*. Tra corpo e spirito teso ad approfondire i fondamenti biblici, filosofici e antropologici della corporeità.

Infine, è in programma per il 12 ottobre una specifica giornata di studio guidata dal teologo morale prof. don Giampaolo Dianin: *La questione del Gender ci interpella*. Ciò a dire che, per affrontare correttamente queste tematiche, superando posizioni preconcepite e barricate ideologiche, è indispensabile anzitutto un'educazione delle coscienze e un'apertura dell'intelligenza alla comprensione della realtà, attraverso una corretta informazione e formazione culturale, così da poterci anche confrontare con chi propugna modelli interpretativi dell'umano diversi da quelli che il Vangelo propone. La questione del gender non può essere ridotta all'ideologia gender: la prima porta in sé alcune istanze che meritano di essere seriamente considerate.

La Buona Scuola e l'educazione alla parità tra i sessi

2 - Il secondo punto che merita chiarezza è l'affermazione che la legge sulla "buona scuola" introdurrebbe surrettiziamente nel sistema scolastico italiano i principi fondativi della "teoria del gender", rendendo obbligatorie, peraltro anche



nelle scuole paritarie, l'adozione di testi e la diffusione di metodi educativi ad essa ispirati. Per affermare ciò si richiama, impropriamente, il comma 16 dell'art. 1 della legge 107/2015 sulla "buona scuola" che recita: "Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto legge n. 93 del 2013".

La norma di riferimento è tratta dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. n. 191 del 16 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» i cui articoli sono così rubricati: art. 1 Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori; art. 2 Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona; art. 3 Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica; art. 4 Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica; art. 5 Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio.

Il Ministro e la Convenzione europea di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica

Al proposito, il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, rispondendo, durante il question time del 29 luglio alla Camera, ad una interrogazione su presunte iniziative di divulgazione di ideologie gender in ambito scolastico, ha ribadito chiaramente che «la "teoria del gender" non coincide con la cultura inclusiva e solidale che viene espressa nelle linee del governo, ispirate ai trattati internazionali e al modello educativo che nella cornice europea è sostenuto in tutti gli Stati membri. Il Miur promuove invece attivamente tutte le iniziative relative alla prevenzione del contrasto di ogni tipo di violenza e discriminazione, anche con riferimento specifico al tema della discriminazione sessuale, dell'omofobia, in ottemperanza ai trattati internazionali e alle convenzioni, in particolare a quella di Istanbul che è stata ratificata due anni fa dal Parlamento della Repubblica». Le iniziative in questione sono: «l'elaborazione del piano nazionale straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che è stato recentemente approvato, la partecipazione attiva alla settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione, promossa anche nel corrente anno scolastico dal ministero e, in questo caso, ricordo che il ministero ha finanziato con un importo di 500.000 euro progetti che nelle singole scuole fossero in grado di sensibilizzare, di produrre una cultura della lotta alla discriminazione di ogni sorta. Inoltre c'è stata l'emanazione delle linee di orien-

tamento per le azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, incluso il caso dell'omofobia, per dare appunto alle scuole una cornice pedagogica in cui inserire le precedenti iniziative e tutte quelle che seguiranno, incluse quelle che sono contenute nel ddl "Buona Scuola", che prevedono una intensificazione di questo tipo di sensibilizzazione nelle scuole italiane. Con la Legge 107/15 saranno attuati, invece, "i principi di pari opportunità, di lotta alle discriminazioni, di prevenzione della violenza di genere, fondamentali in una società per formare giovani e adulti responsabili».

Il ministro Giannini ha poi ricordato che il giorno 6 luglio il Miur ha diffuso una circolare (n. 4321) che richiama il «corretto utilizzo degli strumenti normativi già esistenti per assicurare la massima informazione alle famiglie su tutte le attività previste dal piano dell'offerta formativa, inclusi i principi richiamati nel comma 16, richiedendo un costante e sempre più marcato coinvolgimento delle famiglie nell'ottica della corresponsabilità educativa».

Da parte nostra, riteniamo che questi riferimenti normativi e le delucidazioni apportate dalle competenti autorità ministeriali meritino la massima attenzione di tutti e vadano nella corretta direzione di favorire un sempre più consapevole e responsabile coinvolgimento delle famiglie nella scelta dell'indirizzo educativo per i loro figli.

Il referendum è contro la Riforma in toto

3 - Infine, stanno crescendo sul web gli inviti a sottoscrivere la richiesta di indizione di un referendum abrogativo della legge che introdurrebbe "l'insegnamento della teoria del gender nel sistema scolastico". Senza entrare nel merito della proposta politica, per dovere di chiarezza e di correttezza, va precisato che la proposta di referendum in questione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165, con l'attribuzione del numero 15A0565, attiene all'abrogazione in toto della legge 107 del 13 luglio 2015, c.d. sulla "buona scuola" che, come ribadito nel punto precedente, non ha alcuna connessione con la "teoria gender".

Auspichiamo di aver contribuito con le presenti note a dipanare almeno alcune delle incertezze che sono andate affastellandosi in quest'ultimo periodo intorno a questa delicata questione. La Comunità ecclesiale è chiamata a vigilare e a prodigarsi con senso di responsabilità e di carità per promuovere sempre più la novità della persona umana che Cristo ci ha rivelato, impegnandosi a rendere ragione della speranza che porta nel cuore. «Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza» (1Pt 3,16), mai contro qualcuno ma sempre per il bene di tutti.

Chiediamo, pertanto, che quanti nella Diocesi di Padova hanno in animo di organizzare dibattiti o incontri su tale questione abbiano a confrontarsi con l'Ordinario diocesano, i competenti Uffici pastorali e, per quanto riguarda le connessioni con l'ambito scolastico, l'Ufficio diocesano di pastorale dell'educazione e della scuola. Insieme, anche con il supporto degli specialisti in materia che certo non mancano nella nostra realtà, potremmo fornire un'adeguata informazione/formazione, senza creare inutili, se non nocivi, allarmismi.



INFO

TEL. 06/62280408
FAX. 06/81151351

ORARIO APERTURA UFFICI

Segreteria nazionale Roma :
mercoledì e giovedì
pomeriggio : ore 14.30 / 17.30

Sede legale e amministrativa Modica:
lunedì, mercoledì e venerdì
mattina : ore 9.30 / 12.30
pomeriggio : ore 16.30 / 19.30

Il servizio e-mail è svolto nelle giornate di
apertura delle sedi.

Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri:

340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;
349/5682582; 347/3457660; 329/0399657; 329/0399659.

In caso di mancato recapito inviare al CPO di Ragusa per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Doppia assicurazione per gli iscritti allo Snadir

Dal 1° settembre 2006 lo Snadir ha stipulato con l'Unipol una polizza per la copertura della responsabilità civile personale degli iscritti. Tale assicurazione fa seguito a quella già stipulata per gli infortuni. Gli iscritti allo Snadir, pertanto, fruiscono gratuitamente delle polizze assicurative infortuni e responsabilità civile.

Nel sito <http://www.snadir.it> alla sezione "Assicurazione" tutte le informazioni.

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

AGRIGENTO Via Mancada 2 - 92100 AGRIGENTO - Cell. 3382612199 - tel/fax. 0922/613089 - agrigento@snadir.it

BASSANO DEL GRAPPA Cell. 340/7215230 - bassano@snadir.it

BARI Via Imbriani, 18 - 70029 SANTERAMO IN COLLE [BA] - Cell. 329/0019128 - 3299213904 - Tel/Fax: 080/3023700 - bari@snadir.it

BENEVENTO Via Degli Astronauti, 3 - 83038 MONTEMIETTO [AV] Cell. 3332920688 - benevento@snadir.it

BERGAMO Via Torretta 25 - 24125 BERGAMO - Cell. 3208937832 - FAX: 0350661893 - bergamo@snadir.it

BOLOGNA Via G. Amendola, 17 - 40121 BOLOGNA [BO] - Cell. 3482580464 - Tel. 051/4215278 - Fax 051/0822155 - bologna@snadir.it

BRINDISI Cell. 3478814667 - brindisi@snadir.it

CAGLIARI Via Segni, 139 - 09047 SELARGIUS [CA] - Cell. 3400670940 - Tel. 070/2348094 - Fax 1782763360 - cagliari@snadir.it

CASERTA Via F. Iodice, 53 - PORTICO DI CASERTA [CE] - Cell. 3313185446 - Tel. 0823215105 - caserta@snadir.it

CATANIA Via Marco Polo, 2 - 95129 CATANIA - Cell. 3297108125 - 3932054855 - Tel/Fax. 095/387859 - catania@snadir.it

CATANZARO Via Petrarca 21 - 88024 GIRIFALCO [CZ] - Cell. 3480618927 - Tel. /Fax 0968/749918 - catanzaro@snadir.it

ENNA Via Portella Rizzo, 38 - 94100 ENNA - Cell. 3497949091 - Tel/Fax. 0935/37961 - enna@snadir.it

FERRARA Presso sede Gilda Corso Giovecca, 47 - 44121 FERRARA - Cell. 3482580464 - ferrara@snadir.it

FIRENZE Via Ponte alle Mosse, 61 - 50122 FIRENZE - Cell. 3473457660 / 3395618687 - firenze@snadir.it

FROSINONE Cell. 389 9883935 - frosinone@snadir.it

ISERNIA Via Kennedy, 105 - 86170 ISERNIA - Cell. 3403591643 - Tel/Fax 0865299579 - isernia@snadir.it

ISERNIA Piazza Marconi, 1 - 86079 VENAFRO [IS] - Cell. 3403591643 - isernia@snadir.it

LATINA Via Pontina 90 - 04100 LATINA - Cell. 3459980210 - Tel/Fax 0773/1510033 - latina@snadir.it

LECCE Via Domenico Acclavio, 72 - 73100 LECCE - Cell. 3331370315 - Tel/Fax 0832/1692131 - lecce@snadir.it

MESSINA Via G. La Farina, 91 is. R - 98123 MESSINA - Cell. 3358006122-Tel/Fax 0909412249 - messina@snadir.it

MILANO P.zza IV Novembre, 4 - 20124 MILANO [MI] - Cell. 3283143030 - Tel. 02/671658113 Fax 02/67165266 - milano@snadir.it

NAPOLI Via F.Scandone, 15 - 80124 Napoli - Cell. 3400670924 / 3290399659 - Tel/Fax 081/6100751 - napoli@snadir.it

PADOVA Cell. 3891329857 - Tel/Fax. 0444/955025 - padova@snadir.it

PALERMO Via R. Gerbasi, 21 - 90139 PALERMO - Cell. 3495682582 - Tel/Fax 091/6110477 - palermo@snadir.it

PERUGIA Via L.Chiavellati, 9 - 06034 FOLIGNO [PG] - Cell. 380 7270777 - Tel/Fax. 0742351947 - umbria@snadir.it

PISA Via Studiati 13 - 56100 PISA - Cell. 3473457660 / 3395618687 - Tel. 050/970370 - Fax 1782286679 - pisa@snadir.it

PORDENONE Via San Quirino, 9 - 33170 PORDENONE - Cell. 328/0869092-Tel. 0434/298278 - Fax 0434/551737 friliveneziagiulia@snadir.it

POTENZA Via Nazario Sauro 112 - 85100 POTENZA - Cell. 3389534038 - mdm.deluca@libero.it

RAGUSA Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA [RG] Tel. 0932/762374 - Fax 0932/455328 - Cell. 3290399657 - snadir@snadir.it

ROMA Via del Castro Pretorio, 30 - 00185 ROMA - Tel. 06/44341118 - Fax 06/49382795 - Cell. 347/3408729 - roma@snadir.it

ROVIGO Cell. 3335657671 - rovigo@snadir.it

SALERNO Via F. Farao, 4 - 84124 SALERNO - Cell. 328/1003819 - Tel/Fax. 089/792283 - salerno@snadir.it

SASSARI Cell. 3400670940 - sassari@snadir.it

SIRACUSA Corso Gelone, 103 - 96100 SIRACUSA - Cell. 333/4412744 - Tel. 0931/464767 - Fax 0931/60461 - siracusa@snadir.it

TARANTO Via Settembrini, 85 - 74122 TARANTO - Cell. 347/9144391 - taranto@snadir.it

TORINO Via Bortolotti, 7 - C/O Uffici " Le Terrazze - 10121 TORINO - Cell. 3497108075 - torino@snadir.it

TRAPANI Via Bali Cavarretta, 2 - 91100 TRAPANI - Cell. 349/8140818 - Tel/Fax 0923/038496 - trapani@snadir.it

TRENTO Via Leopoldo Pergher, 16 - 38121 TRENTO - Cell. 349/6433337 - trento@snadir.it

TREVISO Viale Felissent, 96/L - 31100 TREVISO - Cell. 349/6936083 - Tel. 0422/307538 - trevise@snadir.it

TRIESTE Piazza dell'Ospitale, 3 - 34100 TRIESTE - Cell. 328/0869092 - Tel. 040/3475356 - Fax 040/7606176 - friliveneziagiulia@snadir.it

UDINE Via Manzini, 44-96 - 33100 UDINE - Cell. 328/0869092 - Tel/Fax 0432/512057 - friliveneziagiulia@snadir.it

VENEZIA Cell. 3408764579 - Tel/Fax. 0444/955025 - venezia@snadir.it

VERONA Piazza marcolungo 25 - 37042 Caldiero [VR], - cell

349/4662130 - verona@snadir.it

VICENZA Via dei Mille, 96 - 36100 VICENZA - Cell. 328/0869092 / 3779831508- Tel/Fax. 0444/955025 - vicenza@snadir.it

VITERBO Via Santa Maria in Silice 3 - 01100 VITERBO - Cell. 347/9259913 / 347/1767917 - Fax 0761308866 - viterbo@snadir.it

Vuoi costituire la segreteria dello **Snadir** nella tua provincia? Telefona allo 0932 762374